

# Sugar tax, pubblicato il decreto attuativo e diventerà obbligatoria dal 2022

Con [decreto](#) del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato in Gazzetta il 27 maggio, vengono definite le **modalità attuative** della imposta nota come **sugar tax**. Vediamo gli aspetti principali di questa tassa che sarà obbligatoria dal 1° gennaio 2022.

## Chi paga la sugar tax

I diversi **destinatari** della sugar tax si possono così riassumere:

- Per le bevande edulcorate ottenute in un impianto di produzione e cedute, dal fabbricante, a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, **obbligato al pagamento del tributo è lo stesso fabbricante;**
- qualora le medesime bevande siano ottenute per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che provvede altresì alla loro cessione a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, **obbligato al pagamento è il medesimo soggetto cedente;**
- per le bevande edulcorate provenienti da altri Paesi appartenenti all'Unione europea, **obbligato al pagamento del tributo è l'acquirente**, che riceve le medesime bevande nel magazzino di bevande edulcorate;
- per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea, **obbligato al pagamento del tributo è il soggetto che effettua**

*l'importazione definitiva nel territorio dello Stato delle medesime bevande.*

## **A quanto ammonta la sugar tax**

La legge di bilancio 2020 aveva previsto e disciplinato una imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate:

- nella misura di **10 euro per ettolitro nel caso dei prodotti finiti;**
- di **0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.**

## **I casi di esonero dalla tassa**

1. Il tributo non è dovuto sulle **bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o dal medesimo soggetto esportate;**
2. il tributo non è altresì dovuto sulle **bevande edulcorate ottenute dal fabbricante per conto di un soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, in possesso di codice identificativo e da quest'ultimo direttamente cedute per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea o dal medesimo soggetto esportate.**

Sono esenti dal tributo le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia corrispondente:

- ad un quantitativo equivalente di saccarosio inferiore o uguale a 25 grammi per litro,
- per le bevande finite e a 125 grammi per chilogrammo,
- per i prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi.

Il quantitativo equivalente di saccarosio è determinato con riferimento alle quantità di ciascun edulcorante equivalenti ad un grammo di saccarosio, così come indicate nella tabella degli edulcoranti.

## Il decreto inoltre disciplina:

- gli adempimenti di fabbricante e acquirente;
- le modalità di redazione e conservazione dei prospetti;
- le regole di accertamento e liquidazione dell'imposta, che sono effettuati sulla base di dichiarazioni mensili, redatte per ciascun mese solare, che riportano tutti i dati necessari alla quantificazione del dovuto;
- i casi di non applicazione e di esenzione;
- le modalità di rimborso e di riscossione coattiva.

La **Legge di Bilancio 2021** ha apportato modifiche alla sugar tax e in particolare:

- ha previsto la **proroga al 1° gennaio 2022 della decorrenza dell'imposta**;
- ha definito il soggetto obbligato al pagamento;
- ha aggiunto tra gli obbligati anche il soggetto residente e non residente nel territorio dello stato per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento;
- ha modificato la disciplina delle sanzioni amministrative prevedendo una generale riduzione.

## Riepilogo delle novità sulle sanzioni

	<b>Nuova sanzione</b>	<b>Sanzione minima</b>
<b>mancato pagamento</b>	Dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa	250 euro (attualmente 500 euro)
<b>ritardato pagamento</b>	25% (attualmente 30%)	150 euro (attualmente 250 euro)

<b>tardiva presentazione e ogni altra violazione</b>	da 250 euro a 2.500 euro	250 euro (attualmente da 500 a 5.000)
--	-----------------------------	---

## **La posizione e le richieste di CNA Agroalimentare**

Come [CNA Agroalimentare](#) ci siamo espressi e continuiamo ad esprimerci contrari alla sugar tax, che è solo una tassa in più, di cui non c'è assoluto bisogno, penalizza il settore delle bevande, già messo in difficoltà dal blocco del canale [Horeca](#) imposto dalla situazione di emergenza covid.

Inoltre, è in netto contrasto con il sistema di [etichettatura nutrizionale](#) che proponiamo come Paese Italia ( NutrInform Battery), in contrasto con il Nutriscore francese, a cui invece la sugar tax tende ad allinearsi, perché basata sulla logica della pericolosità per la salute dei cittadini e non sulla educazione a corretti regimi alimentari. Bisognerebbe essere più coerenti.